

30 MARZO 2023

AREA PATRIMONIO

OGGETTO: ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO N. 02385363 – APPENDICE DI VARIAZIONE – CONGUAGLIO PREMIO PERIODO 31/12/2021-31/12/2022.

C.I.G.: ZA834667A7

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Opera Universitaria adempie alle proprie funzioni istituzionali con la prestazione di servizi adeguati alle esigenze studentesche e con l'utilizzo di proprie strutture abitative, sia di proprietà che in locazione, nonché con la gestione dei servizi di mensa e sportivi. Al fine di mantenere in efficienza le strutture e per effettuare i sopralluoghi di controllo e piccole manutenzioni, vengono utilizzate le sotto riportate 5 autovetture di proprietà.

Con determinazioni n. 178 di data 22 ottobre 2020 è stato autorizzato l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a ASSICONSULT G.M.B.H. S.R.L, con sede in via Esperanto n. 1, Bolzano, p.iva 00423280213 e c.f. 80000170219 per la durata di anni tre, eventualmente prorogabile di ulteriori tre annualità, dietro compenso pari al 6,90%, rispetto al premio imponibile su ciascuna polizza assicurativa, a carico delle compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei servizi assicurativi dell’Opera Universitaria.

Con determinazione n. 230 dd. 23 dicembre 2020, è stato affidato il servizio di assicurazione RC AUTO alla società Zurich Insurance PLC rappresentante Italia, con sede via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, P.IVA 05380900968, per il periodo 31/12/2020-31/12/2021, sottoscrivendo la polizza flotta n. 02385366.

Alla scadenza del periodo assicurativo, con determinazione n. 247 dd. 9 dicembre 2021, è stato affidato il servizio a Zurich Insurance PLC (accertato il rispetto del principio di rotazione, in particolare il punto 3.2 della delibera di Giunta provinciale n. 307/2020, “Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”) per il periodo 31/12/2021-31/12/2022, sottoscrivendo la polizza flotta n. 02386763.

Con determinazione n. 140 dd. 29 luglio 2021, è stato autorizzato l'acquisto di un autocarro Renault Trafic mediante ordine diretto Mepat ad Alpin S.r.l.. L'autocarro è stato in seguito immatricolato in data 30/12/2021 (targato GF289NZ) con richiesta di data 18/1/2021 di inclusione nella polizza sottoscritta dall'Ente con Zurich Insurance PLC e con contestuale esclusione dell'automezzo Lancia Z (targato BN213TR) che è stato rottamato.

In data 22 marzo 2023 il broker incaricato ha inoltrato ad Opera l'appendice di regolazione del premio effettivamente dovuto per il periodo 31/12/2021-31/12/2022 che prevede un importo a favore di Zurich Insurance PLC pari ad € 343,08,= in seguito al cambio di veicolo assicurato.

Poiché l'art 14 della POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) "LIBRO MATRICOLA" (rubricato Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio) prevede quanto segue: *"(...) In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'annualità stessa. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della Società"*;

accertato pertanto che trattasi di modifica contrattuale rientrante nelle ipotesi di cui all'art 27 c. 2 lett. a) *(modifiche che "a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro")* e che conseguentemente il contratto può essere modificato senza una nuova procedura d'appalto. Si precisa che in tal caso non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. in quanto la comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, avviene utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio) con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale con la conseguenza che anche ai fini della tracciabilità resta valido il CIG originario (a tal proposito si veda faq n. A34 A.N.A.C. della sezione "Obblighi informativi verso l'Autorità");

con il presente provvedimento si propone l'autorizzazione al pagamento del conguaglio assicurativo per le ragioni sopra esposte.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di quantificare, per le ragioni esposte in premessa, la regolazione del premio assicurativo della polizza assicurazione RC AUTO alla società Zurich Insurance PLC per il periodo 31/12/2021-31/12/2022, per un importo pari ad € 343,08.=
2. di imputare l’importo di cui al punto precedente sull’esercizio 2023 come segue:
044002: “Premi di assicurazione
centro di costo 11 “Servizio abitativo” per € 343,08.=
3. di pagare i corrispettivi secondo i termini e le modalità indicati dal broker

IL DIRETTORE SOSTITUTO
Dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023
Macrovoce 044002
Centro di costo 11 per € 343,08.= – PRG 209

LA RAGIONERIA

(EB/ev)